

# **NORMATIVA DI RIFERIMENTO INCLUSIONE**



La legislazione italiana è passata attraverso gli stadi dell'**inserimento**, **integrazione** ed attualmente segue la logica dell'**inclusione**.

### **Inserimento**

L. 118/71 all'art. 28 afferma il principio dell'inserimento per cui l'istruzione dell'obbligo doveva avvenire nelle classi normali della scuola pubblica

### **Integrazione**

L. 517/77 stabilisce finalità, strumenti e condizioni per l'integrazione scolastica da attuare con l'introduzione del docente specializzato per le attività di sostegno e la presa in carico del progetto di integrazione da parte dell'intero consiglio di classe

La Corte Costituzionale, a partire dalla Sentenza n. 215/87, dichiara il diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità, qualunque ne sia la minorazione o il grado di complessità della stessa, alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado.

Legge quadro 104/92 il cui obiettivo è garantire l'assistenza l'integrazione sociale ed i diritti delle persone con handicap. Per cui ne riconosce la tutela e la partecipazione alla vita sociale soprattutto a scuola ( **infanzia – adolescenza artt. 12-17** )



## Inclusione

La politica scolastica italiana ha avviato il processo verso un'inclusività totale che si realizza nel complesso del contesto scolastico mediante azioni condivise e corresponsabili fra gli attori istituzionali del tessuto scolastico.

Già dalle **Linee guida** per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4/08/2009 in cui si legge “... *La scuola è una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo*” e dalla lettura dell'intero testo si rileva la consapevolezza che un processo di integrazione non può limitarsi alla sola esperienza scolastica ma deve proiettarsi nella costruzione di un vero e proprio **progetto di vita**.

Nella legislazione più recente:

**L'art.1 del dlgs n.66/17** afferma chiaramente che la responsabilità dell'esito positivo educativo e formativo dello studente deve essere **dell'intera comunità** scolastica sulla base di un progetto didattico educativo condiviso fra le componenti della comunità

Mentre la prospettiva inclusiva che si ispira **all'approccio bio-psico-sociale** previsto dall'ICF viene fortemente valorizzato nel **D.lgs.n 96/2019 integrativo del D.lgs. N. 66/17** che ne prevede l'adozione quale criterio sin dalla fase di accertamento della disabilità (art.4).

## INCLUSIONE... DA DOVE .....

Il 22 maggio del 2001 l'OMS stese un nuovo sistema di classificazione, multidisciplinare e dall'approccio **universale ed integrato** “ *Classificazione Internazionale del funzionamento della Disabilità e della Salute*” **ICF**

L'ICF vuole descrivere uno stato di salute delle persone in relazione ai loro ambiti esistenziali per cogliere le difficoltà che nel contesto socio- culturale di riferimento possono causare disabilità

L'ICF è stato formulato sul concetto di salute determinato dall'OMS che non significa solo assenza di malattia ma tensione verso un equilibrio da un punto di vista fisico, psicologico, spirituale

Quindi l'ICF è stato introdotto perché le informazioni che vengono date dalla diagnosi medica seppure importanti non erano giudicate sufficienti per avere il reale quadro funzionale della persona cioè cosa è in grado di fare e quali sono le attività nelle quali ha difficoltà.



## LA CONVENZIONE ONU PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (CRPD)

approvata dall'ONU nel 2006 e ratificata con Legge dello Stato italiano n.18/09 ha quale scopo “ ... promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.”

La convenzione si ispira al modello bio-psico-sociale e definisce la disabilità come “... il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”.

La menomazione diventa disabilità in presenza di barriere ambientali su cui bisogna intervenire con un “accomodamento ragionevole”

L'art 24 dedicato all'Educazione afferma che “Gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita...”



## LA LEGISLAZIONE ITALIANA

Nel 1992 con la legge n.104 si registra il primo intervento di carattere organico sulla disabilità cioè relativo all'orizzonte esistenziale della persona disabile, dall'asilo nido alla vecchiaia con una disciplina che ad oggi costituisce il riferimento fondamentale per l'integrazione in qualsiasi settore.

### Articoli di interesse per la scuola

#### **Art. 3.**

#### **Soggetti aventi diritto**

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.  
.....
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita' determinano prioritari nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.



## **Art. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione.**

L'educazione ed istruzione è garantita dall'asilo nido fino all'università nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle **potenzialità** della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Viene descritto il **percorso e la documentazione** necessaria per l'integrazione nella scuola

-Diagnosi funzionale

-Profilo dinamico funzionale

-Piano educativo individualizzato a cui provvedono **congiuntamente, con la collaborazione** dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico

Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.



### **Art.13. Integrazione scolastica.**

L'integrazione scolastica della persona handicappata oltre che nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, anche attraverso: la **programmazione coordinata** dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati con gli accordi di programma; la **dotazione** alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico; **l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza** per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, l'assegnazione di **docenti specializzati** per la realizzazione di attività di sostegno che assumono **la contitolarità** delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti .



## **Art.14. Modalità di attuazione dell'integrazione**

Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla **formazione e all'aggiornamento del personale docente** per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, a **garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola**, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera 1), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.



## **Art. 15. Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica.**

Presso **ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro** composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi e dura in carica tre anni. **Tali gruppi hanno compiti di consulenza e proposta** al provveditore agli studi, di **consulenza** alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la **conclusione e la verifica** dell'esecuzione degli accordi di programma e **l'impostazione e l'attuazione** dei piani educativi

**Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro** composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.



## **Art.16. Valutazione del rendimento e prove d'esame**

**Nella valutazione degli alunni handicappati** da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

Nella **scuola dell'obbligo** sono predisposte ... prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Nell'ambito della **scuola secondaria di secondo grado**, per gli alunni handicappati sono consentite prove *equipollenti* e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.



La normativa successiva accoglie completamente, riguardo alla valutazione, le disposizioni della legge n.104/92.

## **Testo Unico D.lgs. N.297/94 - Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame**

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali

3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.

## **Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore DPR n.323/98**

### **Art. 6 - (Esami dei candidati con handicap)**

1. .... la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, **predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.** In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.



## **DPR n.122/09 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni**

### **Art. 4. Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado**

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e' effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. *I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilita' sia affidato a piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto...*

### **Art. 314 - Diritto all'educazione ed all'istruzione**

.....

2. *L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.*

## VALUTAZIONE SECONDO CICLO DLGS 62/17

### **Art. 20 Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento**

1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. *Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.*
2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, *predisporre una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.* Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.
3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, *la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.*
4. *La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità'.*
5. *Alle studentesse e agli studenti con disabilità', per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo* recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

6. *Per le studentesse e gli studenti con disabilita' il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate e' indicato solo nella attestazione* e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilita' il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2.

8. *Le studentesse e gli studenti con disabilita' partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Il consiglio di classe puo' prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.*



## LINEE GUIDA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - NOTA MINISTERIALE DEL 4 AGOSTO 2009

Il testo si suddivide in tre Parti.

**La prima parte** è intitolata “**Il nuovo scenario: il contesto come risorsa**” racconta sinteticamente lo sviluppo della normativa italiana in materia di inclusione scolastica. La normativa viene riletta alla luce sia del nuovo principio costituzionale dell'autonomia scolastica, sia della Convenzione mondiale sui diritti delle persone con disabilità, sia degli ICF a favore di un approccio biopsicosociale.

**La seconda Parte**, intitolata “**L'organizzazione**” ricolloca l'integrazione nel nuovo quadro del decentramento del Ministero agli Uffici scolastici regionali, *insistendo molto sull'opportunità della costituzione di Gruppi di coordinamento a livello regionale e di piani di zona, ferma restando la presenza degli attuali GLIP, come raccordi provinciali degli orientamenti regionali.* A tal proposito si insiste molto sull'utilità di raccordi fra uffici scolastici regionali e provinciali, AASSLL, Enti locali ed istituzioni scolastiche, preferibilmente organizzate in “reti di scuole”. L'attenzione a questi aspetti non è nuova nei documenti ministeriali; però nuova sembra l'insistenza su di essi ai fini del miglioramento della qualità dell'integrazione scolastica.



**La terza Parte** , intitolata “**ruolo inclusivo della scuola**”, è ancor più interessante, perché scende più in dettaglio , sui compiti organizzativi prevalenti del Dirigente scolastico, su quelli didattici di tutti i docenti del consiglio di classe, su quelli operativi dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche e su quello partecipativo della famiglia.

*La lettura complessiva di questo documento sottolinea che un processo di integrazione deve proiettarsi nella costruzione di un vero e proprio progetto di vita e che è necessaria la corresponsabilità educativa di tutti i docenti nella presa in carico dello studente con disabilità e dell'intera comunità che lo circonda tenendo presente il docente di sostegno che corresponsabile sulla classe rappresenta una preziosa risorsa*



## LA LEGGE N.107/15 – LA BUONA SCUOLA

**Principale obiettivo: innalzamento dei livelli di istruzione, delle competenze e del successo formativo mediante gli strumenti dell'autonomia.**

**Tale obiettivo include anche gli studenti con disabilità**

Il riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche (L. 59/97-275/99 e 107/15) chiama le stesse a misurarsi con la valorizzazione della diversità attraverso un'organizzazione didattica capace di rispondere alla eterogeneità delle situazioni personali e culturali presenti in ciascuna classe.

Inclusione interna alla scuola che accoglie tutte le diversità ed esterna cioè allargata a tutta la comunità.

La scuola è un sistema complesso in cui i soggetti partecipano secondo la loro posizione ed autonomia ad un processo decisionale inclusivo.



**Comma 180.** Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **uno o piu' decreti legislativi** al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.

**c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita' e riconoscimento delle differenti modalita' di comunicazione attraverso:**

- 1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno ... anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;
- 2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di **garantire la continuita' del diritto allo studio degli alunni con disabilita'**, ...
- 3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, ....
- 4) la previsione di **indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica**;
- 5) **la revisione delle modalita' e dei criteri relativi alla certificazione**, che deve essere volta a individuare le abilita' residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti ....
- 6) **la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione**;
- 7) **la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti** sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
- 8) **la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario**, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;

**A seguito di quanto disposto dal comma 180 della L.107/15 viene emanato il Dlgs n. 66/17 che in seguito viene integrato dal D.lgs n.96/19**

*“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*



## Il decreto legislativo n. 66/2017 articolo per articolo

### Capo I – Principi generali

n.	Titolo	Descrizione
1	Principi e finalità	L'inclusione intende promuovere le potenzialità di ciascuno, attraverso l'organizzazione del curricolo, il progetto individuale, come impegno di tutte le componenti della comunità scolastica.
2	Ambito di applicazione	Le norme si applicano esclusivamente agli allievi di tutti gli ordini e gradi scolastici con disabilità certificata (Legge 104/1992)

### Capo II – Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

n.	Titolo	Descrizione
3	Prestazioni e competenze	Lo Stato assicura le dotazioni del personale di sostegno, del personale ATA e di contributi finanziari. I profili del personale per assistenza, autonomia e comunicazione vengono uniformati. Gli Enti locali garantiscono personale educativo, trasporti, accessibilità.
4	Valutazione della qualità dell'inclusione	Vengono individuati specifici indicatori di inclusività di una scuola (percorsi personalizzati, formazione, strumenti, risorse, accessibilità) nell'ambito dei processi di autovalutazione e valutazione (SNV).

### Capo III – Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

n.	Titolo	Descrizione
5	Commissioni mediche	Viene modificata la composizione delle commissioni per l'accertamento della disabilità (INPS). Oltre la certificazione (ICD), viene redatto un profilo di funzionamento (ICF) ai fini del Progetto individuale (Legge 328/2000) e del PEI.

#### Capo IV – progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

n.	Titolo	Descrizione
6	Progetto individuale	Il progetto individuale (Legge 328/2000) è redatto dall'Ente locale sulla base del profilo di funzionamento. Le prestazioni sono concordate anche con la scuola.
7	Piano educativo individualizzato	Il PEI è elaborato dal team o consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori e delle figure specialistiche. Individua strumenti, strategie, modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata.
8	Piano per l'inclusione	Ogni scuola definisce il Piano per l'inclusione, nell'ambito del PTOF, in cui viene definito l'utilizzo integrato delle risorse (strumentali, professionali, progettuali) per migliorare la qualità dell'inclusione.
9	Gruppi per l'inclusione scolastica	A livello regionale viene istituito il GLIR (con presenze interistituzionali), mentre a livello di ambito viene istituito il GIT (composto da dirigenti scolastici e insegnanti) con compiti istruttori per la quantificazione del "sostegno". Viene confermato a livello di scuola il GLI con compiti di supporto al collegio dei docenti e ai consigli di classe.
10	Assegnazione risorse per il sostegno	Il dirigente scolastico formula la proposta iniziale per le risorse di sostegno, il GIT ne fa un'analisi tecnica che inoltra all'USR, cui spetta la decisione finale, nell'ambito delle risorse dell'organico.
11	Sezioni per il sostegno didattico	Vengono istituite distinte sezioni dei docenti di sostegno, distinte per ogni ordine scolastico.

### Capo V – Formazione iniziale insegnanti di sostegno (infanzia e primaria)

n.	Titolo	Descrizione
12	Corso di specializzazione sostegno (infanzia e primaria)	I corsi di specializzazione sono annuali, pari a 60 crediti formativi universitari. Vi si accede per concorso, cui sono ammessi i laureati in scienze della formazione primaria, in possesso di ulteriori 60 crediti relativi alle didattiche dell'inclusione, in parte riconoscibili e mutuabili.

### Capo VI – Ulteriori disposizioni

n.	Titolo	Descrizione
13	Formazione in servizio personale della scuola	Le attività di formazione in servizio sui temi dell'inclusione coinvolgono tutti i docenti, in particolari quelli delle classi di inserimento degli allievi disabili. Analoghe attività riguardano il personale ATA e i dirigenti scolastici
14	Continuità del progetto educativo e didattico	Per garantire la continuità educativa e valorizzare le competenze professionali il dirigente propone ai docenti dell'organico di svolgere anche attività di sostegno e può proporre la conferma dei docenti "supplenti" se i posti restano vacanti.
15	Osservatorio permanente per l'inclusione	Viene istituito l'Osservatorio permanente, con composizione aperta alle rappresentanze delle associazioni, degli studenti, di altri soggetti, con compiti di proposta, consulenza, parere, monitoraggio.
16	Istruzione domiciliare	Viene garantita l'istruzione domiciliare ad allievi affetti da gravi patologie, anche avvalendosi di nuove tecnologie.
17	Regioni a statuto speciale	Sono salvaguardate le competenze in materia di Regioni a statuto speciale e Province Autonome.
18	Abrogazioni e coordinamenti	Norme di raccordo per armonizzare le nuove disposizioni alla legislazione preesistente.
19	Decorrenze e norme transitorie	Le decorrenze dei vari dispositivi sono differenziate. In particolare il profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale del 1° gennaio 2019.
20	Copertura finanziaria	In generale il decreto si attua nel rispetto degli organici prefissati e delle risorse umane e finanziarie disponibili, ivi compresi i gruppi di lavoro. Sono ipotizzati semiesoneri dal servizio per alcuni docenti operanti presso i GIT (Gruppi inclusione territoriale).

## Art. 6 Progetto individuale

1. Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e' redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilita'.
2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

La legge n.328/00 disegna un sistema locale dei servizi integrati in rete che compete a ciascuna regione disciplinare legislativamente per realizzare il coordinamento e l'integrazione dei servizi sanitari, sociali e dell'istruzione.

## Art. 14 (Progetti individuali per le persone disabili)

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, *nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale*, secondo quanto stabilito al comma 2.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto *individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.*

## Art. 7 Piano educativo individualizzato

2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

- a) ~~e' elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilita', delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilita' nonche' con il supporto dell'unita' di valutazione multidisciplinare;~~ dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10
- b) ~~tiene conto della certificazione di disabilita' e del Profilo di funzionamento;~~ tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;
- c) individua obiettivi educativi e didattici strumenti, strategie e modalita' per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie anche sulla base degli interventi di corresponsabilita' educativa intrapresi dall'intera comunita' scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;



- d) ~~esplicita le modalita' didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata~~ esplicita le modalita' di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalita' di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonche' gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalita' attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;
- e) ~~definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro~~ dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento , assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;



- f) indica le modalita' di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con **il Progetto individuale**;
- g) ~~e' redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed e' aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, e' assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione~~

e' redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; e' redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed e' aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, e' assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione e' garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed e' ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione

- h) **e' soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico** al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

## Documentazione per l'inclusione (art.5 D.lgs 66/17)

-**Profilo di funzionamento** redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilita' e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS), e che ricomprende la Diagnosi Funzionale e il profilo dinamico funzionale necessari alla predisposizione del PEI e del Progetto individuale. Va trasmesso alla scuola e all'ente locale.

-- **PEI** approvato dal GLOI

-- **Progetto individuale** redatto su richiesta dei genitori a cura dell'Ente Locale, d'intesa con l'Azienda sanitaria Locale sulla base del Profilo di Funzionamento

-- **Piano per l'inclusione** della scuola predisposto nell'ambito del PTOF indica le scelte della scuola per l'ottimale utilizzo delle risorse al fine di migliorare la qualità del processo di inclusione scolastica nell'ottica del rispetto del principio di accomodamento ragionevole



## **Decreto interministeriale n.182 del 29 dicembre 2020**

***Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.***

*▲ Il presente decreto adotta il modello nazionale di piano educativo individualizzato e le correlate linee guida e stabilisce le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità.*

*▲ Stabilisce le condizioni per la Formulazione del PEI*

*▲ Stabilisce la composizione ed il funzionamento del GLOI*

*▲ Raccorda il PEI con il PF e con il Progetto Individuale*

*▲ Stabilisce le attività di osservazione per la progettazione degli interventi di sostegno didattico e la creazione di un ambiente di apprendimento inclusivo mediante interventi condivisi da tutta la componente docente*

*▲ Definisce le modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno (art. 18)*

<https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/decreto-interministeriale.html>



La terza sezione del TAR Lazio con la [Sentenza n° 9795 del 19 luglio 2021](#) (ma pubblicata il 14 settembre) ha **annullato il D.I. n° 182/20 concernente i nuovi modelli dei PEI**.

## MOTIVI

Secondo il TAR, l'attuazione della delega **non poteva essere effettuata con un semplice decreto interministeriale**, ma doveva essere effettuata con un **normale Regolamento**, che comporta una procedura molto più complessa e di maggiore garanzia applicativa delle norme delegate.

Il TAR accoglie anche **censure relative** agli interventi restrittivi contenuti nelle **Linee Guida** allegate al [D.I. n° 182/20](#), riguardo:

- alla **composizione del GLO**, che vieta la **partecipazione di più di un professionista segnalato dalle famiglie** e il divieto di partecipazione di professionisti **retribuiti dalle famiglie**;
- alla previsione di un **possibile esonero dallo studio di una disciplina** per gli studenti delle scuole superiori con PEI differenziato, come pure alla **possibile riduzione di orario** per essi. Secondo il TAR tali previsioni risultano **in contrasto col diritto allo studio** previsto dalla *Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità*, che assicura “[eguaglianza e non discriminazione](#)” tra gli studenti con e senza disabilità.
- alla **eventuale responsabilità di danno erariale per i partecipanti al GLO** che assegnino risorse eccessive a spese dell'erario.



Inoltre il TAR dichiara:

**l'eccesso di delega** contenuto nelle norme annullate che, con l'introduzione del “*debito di funzionamento*”, riducono in peggio il diritto degli alunni con disabilità al massimo possibile del numero di ore di sostegno.

Infine il TAR accoglie la **censura relativa all'emanazione dei nuovi modelli di PEI prima dell'adozione delle linee guida sul Profilo di Funzionamento in chiave ICF**. Tale procedura viene ritenuta contraddittoria, dal momento che la stessa normativa definisce il Profilo di Funzionamento “atto presupposto” per i nuovi PEI.

## **SOLUZIONE**

A seguito della sentenza il MIUR ha diramato il 17 settembre la Nota prot. n° 2044 contenente “**Indicazioni operative per la redazione del PEI per l'a.s. 2021-2022**”. in cui si specifica che “*Le Istituzioni scolastiche per l'elaborazione dei PEI potranno ricorrere alla precedente modulistica già adoperata nell'a.s. 2019/20, riadattata secondo le disposizioni ....., contenute agli artt. 7 e 9 del [D.Lgs 66/2017](#), prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza, cui comunque si rimanda per un'attenta lettura e applicazione.*”



## **Art. 9 Gruppi per l'inclusione scolastica**

1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Gruppi per l'inclusione scolastica). -

1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) e' istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:

a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalita' di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuita' delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;

b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);

c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

2. Il GLIR e' presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 e' garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica.....



4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane, è costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme. ....

5. Il GIT, che agisce in coordinamento con l'ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva.

6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato: a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica; b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali.



7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono definite le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalità per la selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica.

**8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI).** Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti titolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale ....



10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i **Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione** dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare .....

11. All'interno del Gruppo di lavoro operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli **studenti** con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di **autodeterminazione**.;



## GRUPPI PER L'INCLUSIONE

Ricapitolando:

- ♣ *Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica*
- ♣ *Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR)*
- ♣ *Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)*
- ♣ *Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLOI)*
- ♣ *Scuole polo*
- ♣ *Centri territoriali di supporto (CTS)*



## Art. 13 Formazione in servizio del personale della scuola

1. Nell'ambito del piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono garantite le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

2. *Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano le attività rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi in cui sono presenti bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi individualizzati.*

3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative....

**Il sistema formativo che garantisca una conoscenza di base relativa alle tematiche inclusive per il personale docente non specializzato su sostegno e impegnato nelle classi con alunni con disabilità è stato previsto all'art. 1, comma 961, della legge di Bilancio per l'anno 2021**



# I DOCENTI NELL'INCLUSIONE



Rendere effettivo il diritto all'integrazione dello studente comporta l'attivazione di diverse figure appartenenti al mondo della scuola.

La legge n.104/92 costituisce la fonte vigente in merito a maggiori risorse da utilizzare in campo didattico ( **i docenti**) e sul fronte dell'assistenza tecnica ( **assistenti educativi ora sempre a carico del Comune sulla base della legge n.328/00**) nonché le responsabilità dei **collaboratori scolastici introdotte dal CCNL 1995** divenute obbligatorie per l'assistenza di base .

## Insegnanti di classe

Ai docenti di classe compete una responsabilità diretta nei confronti dell'alunno con handicap per garantire la cura del percorso didattico individualizzato e l'effettiva integrazione dell'alunno nella classe essi devono inoltre realizzare una **concreta integrazione professionale con l'insegnante di sostegno che a sua volta assumendo la contitolarità della classe è corresponsabile delle azioni predisposte per la generalità degli allievi.**

Dunque, il ruolo del docente di classe nell'ambito dell'integrazione scolastica si esplica mediante una collaborativa programmazione delle attività educative passando naturalmente attraverso il Consiglio di classe , il Consiglio di istituto ed il PTOF.

### Dalle Linee guida

“ Il contributo del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto deve assicurare l'elaborazione del PTOF che descrive , fra l'altro le decisioni assunte in ordine all'integrazione scolastica”

“...**integrazione...non può essere lasciata al caso o all'iniziativa degli insegnanti per le attività di sostegno....E' necessario invece procedere secondo disposizioni che coinvolgano tutto il personale docente, curricolare e per le attività di sostegno.....**”



**Si veda anche la precedente nota n° 4798 del 27 luglio 2005**

- ❑ “La progettazione degli interventi da adottare riguarda tutti gli insegnanti .....
- ❑ “Conseguentemente il Collegio dei docenti potrà provvedere ad attuare tutte le azioni volte a promuovere l’inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità.....”
- ❑ “I Consigli di classe si adopereranno pertanto al coordinamento delle attività didattiche, alla preparazione dei materiali e a quanto può consentire all'alunno con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe.....”



## **Dunque gli insegnanti di classe secondo la normativa vigente :**

- Partecipano alla stesura collegiale del **PEI attraverso il GLOI**
- Collaborano per una programmazione disciplinare curricolare inclusiva
- Collaborano con il docente di sostegno
- Instaurano un rapporto collaborativo con la famiglia

## **Il consiglio di classe in un clima di vera collaborazione:**

- studia le diagnosi per una conoscenza approfondita e condivisa
- osserva in modo diretto e tempestivo le risorse e le difficoltà scolastiche dell'allievo (controllo dei prerequisiti)
- definisce linee per una didattica personalizzata (gradualità, scelta degli obiettivi rilevanti)
- definisce metodologia e soluzioni organizzative da adottare
- definisce procedure di verifica e criteri di valutazione specifici
- propone eventuali strumenti compensativi
- trova e assicura le condizioni organizzative, professionali e umane perché i processi di personalizzazione siano ragionati, conosciuti e condivisi dallo studente e dalla sua famiglia



## Insegnante di sostegno

È un insegnante specializzato nella didattica e nell'educazione di alunni con disabilità

**Contitolare delle sezioni e delle classi in cui opera,**

Partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi docenti (L.104/92, art. 13).

Esprime valutazione su tutti gli alunni della classe, come tutti i membri del consiglio di classe.

**L. 517/77 art. 2** *“la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati”.*

**L. 517/77 art. 7** *“Nell’ambito della programmazione di cui al precedente comma sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione”.*

**C.M. 199/79** *“può essere assegnato a scuole normali per interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli alunni, e in particolare di quelli che presentino specifiche difficoltà di apprendimento. (...) Si noti che la legge non parla di “insegnanti di sostegno”, ma di “forme particolari di sostegno” di vario tipo e di diversa competenza. .... L’insegnante di sostegno deve quindi essere pienamente coinvolto nella programmazione educativa e partecipare a pari titolo all’elaborazione ed alla verifica delle attività di competenza dei consigli e dei collegi dei docenti.”*

**C.M. 250/85** *“l’insegnante di sostegno partecipa, a pieno titolo, all’elaborazione e alla verifica di tutte le attività di competenza del consiglio d’interclasse e del collegio dei docenti. La responsabilità dell’integrazione dell’alunno in situazione di handicap e dell’azione educativa svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo, dell’insegnante di sostegno, dell’insegnante o degli insegnanti di classe o di sezione e della comunità scolastica nel suo insieme.”*



**L. 104/92 art. 13:** *“Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.*

*(...) Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, ..., realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.*

*Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.”*

**O.M. 90/01, titolo II, art. 11 comma 10-13** *“I docenti nominati per attività di sostegno a favore di alunni handicappati, di cui al secondo comma dell’art. 7 della legge 4.8.1977, n. 517, fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali ed agli esami di licenza di scuola media. Tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119.”*

**C.M. 28/07 paragrafo 5** *“I docenti preposti al sostegno degli alunni diversamente abili fanno parte del consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e correzione delle prove [d’esame] e alla formulazione del giudizio globale.”*



## Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità'

### 2.5 Il docente assegnato alle attività di sostegno

L'assegnazione dell'insegnante per le attività di sostegno alla classe, così come previsto dal Testo Unico L. 297/94 ( art.315 – 319) rappresenta la “vera” natura del ruolo che egli svolge nel processo di integrazione. Infatti è l'intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in questione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell'integrazione. Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che nelle ore in cui non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per l'alunno con disabilità non vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. La logica deve essere invece sistemica, ovvero quella secondo cui il docente in questione è “*assegnato alla classe per le attività di sostegno*”, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza.

Questa logica deve informare il lavoro dei gruppi previsti dalle norme e la programmazione integrata. La presenza nella scuola dell'insegnante assegnato alle attività di sostegno si concreta quindi, nei limiti delle disposizioni di legge e degli accordi contrattuali in materia, attraverso la sua funzione di coordinamento della rete delle attività previste per l'effettivo raggiungimento dell'integrazione.



## Il docente di sostegno

- ❖ L'assegnazione del docente alla classe è decisa dal Dirigente anche sulla base delle indicazioni date dal G.L.H. d'Istituto.
- ❖ Svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici.
- ❖ Cura gli aspetti metodologici e didattici e partecipa alla programmazione e alla valutazione di tutti gli alunni.
- ❖ Mantiene rapporti con famiglia, esperti ASL, operatori comunali.
- ❖ Conosce e cura la documentazione del progetto educativo- individualizzato tenendola aggiornata;
- ❖ Garantisce un effettivo supporto alla classe nell'adottare tecniche e strategie didattiche e metodologiche in aggiunta alla didattica frontale.
- ❖ Svolge un ruolo docente che è riconosciuto da tutti gli alunni della classe.
- ❖ Predispose insieme al G.L.H. operativo il P.E.I.
- ❖ Collabora con i docenti di classe per la progettazione degli interventi e l'esecuzione delle attività.
- ❖ Collabora con la famiglia.
- ❖ Realizza le strategie per l'apprendimento e socializzazione..
- ❖ Propone progetti specifici per l'handicap.

**Normativa: D.P.R. 31-10- 75; Circolare ministeriale 28 luglio 1979, n.199; Legge n.270/1982 L. 104/92 art. 14; Testo unico 297/1994 art. 72, art. 315,316,314. Legge 27.12. 1997, n. 449**

